

#### 1. PREMESSE

1.1. Le presenti condizioni generali di assistenza e noleggio ("Condizioni Generali") costituiscono parte integrante del Contratto stipulato fra Toyota Material Handling Italia S.r.l. ("TMHIT" e/o "Locatore" e/o "Fornitore") o diversa società, controllata, collegata, consociata, affiliata o, comunque, facente parte del gruppo industriale Toyota Material Handling in Italia ed il soggetto ("Cliente" e/o "Locatario") indicato modulo denominato, a seconda dei casi, "offerta" e/o "offerta contratto di noleggio" "contratto di noleggio" ("Condizioni Particolari"), congiuntamente le "Parti".

1.2. Il "Contratto", nel dettaglio, è composto dalle presenti Condizioni Generali e dai relativi allegati, congiuntamente alle Condizioni Particolari.

1.3. Il Contratto, debitamente sottoscritto da parte del Cliente, avrà efficacia al momento della sua ricezione da parte di TMHIT.

1.4. Il Cliente assicura e garantisce che l'accettazione del Contratto è stata effettuata da un rappresentante legale specificamente autorizzato e dotato dei giusti poteri.

#### 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Con la sottoscrizione del Contratto, ed alle condizioni ivi previste, TMHIT:

(i) concede in locazione al Cliente i carrelli elevatori indicati nelle Condizioni Particolari, ed i relativi accessori ed attrezzature ("Mezzi"); e

(ii) si impegna a fornire al Cliente la manutenzione dei Mezzi stessi, salvo quanto previsto al paragrafo 2.3 che segue.

2.2. Resta inteso che i beni e i servizi non espressamente previsti nel Contratto sono esclusi dallo stesso e saranno eventualmente forniti al Cliente ai costi ed alle condizioni di volta in volta pattuiti.

2.3. Qualora le Condizioni Particolari abbiano ad oggetto uno o più beni diversi dai Mezzi, comunque denominati, rientranti o meno tra i mezzi cui è consentita la circolazione su strada (assoggettati, pertanto, o meno, al rispetto del Codice della Strada) o declinati all'interno dell'Allegato 7 del D. Lgs. 81/2008, (indistintamente, i "Beni"), si rimanda alle stesse Condizioni Particolari – oltre a quanto previsto dalle specifiche istruzioni d'uso e dai relativi manuali di manutenzione ed uso – circa la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli stessi Beni, se non già compiutamente disciplinata nelle presenti Condizioni Generali.

2.4. Fermo quanto sopra previsto, rimane inteso che la presenti Condizioni Generali troveranno piena e completa attuazione anche nei confronti dei Beni, se possibile: di conseguenza, ogni qual volta le presenti Condizioni Generali richiamino i Mezzi, dovranno ritenersi richiamati anche i Beni.

#### 3. DECORRENZA E DURATA

3.1. La durata del Contratto è pari a quella indicata nelle Condizioni Particolari fatto salvo, per la locazione a breve termine ("Noleggio STR"), quanto previsto agli artt. 1574 e 1597 c.c.. Tale durata è stabilita in un numero intero di mesi e decorre dal giorno di effettiva consegna dei Mezzi.

3.2. In caso di consegna dei Mezzi in una data differente dal primo giorno del mese, ferma restando l'efficacia del Contratto dal giorno di effettiva consegna dei Mezzi, la durata mensile quale indicata nelle Condizioni Particolari comincerà a decorrere dal primo giorno del mese successivo, mentre per il periodo intercorrente dalla consegna alla fine del mese in questione sarà dovuto un canone calcolato proporzionalmente a quanto dovuto per il mese intero, sulla base dei giorni di effettivo godimento dei Mezzi.

3.3. Fermo quanto sopra, le Parti espressamente concordano che il termine previsto per la consegna dei Mezzi è da intendersi come meramente indicativo e, pertanto, non essenziale per il Cliente e non perentorio per TMHIT.

3.4. Fermo quanto sopra, le Parti espressamente concordano ulteriormente che qualora le Condizioni Particolari prevedano un periodo di locazione iniziale, seguito da uno o più periodi di locazione aggiuntivi (ad esempio: 60 mesi + 24 mesi + 12 mesi), il Contratto verrà automaticamente prorogato per il periodo di locazione successivo a quello in corso, fatto salvo l'invio di una disdetta scritta da recapitarsi a TMHIT almeno 6 (sei) mesi prima del termine di durata contrattuale in corso.

3.5. Nel caso in cui TMHIT acquisti mezzi di proprietà del Cliente, le condizioni di tale acquisto saranno indicate nelle Condizioni Particolari. Qualora ciò si verifichi, con la sottoscrizione del Contratto il Cliente dichiara e garantisce che il mezzo venduto è in stato tale da non arrecare danno a cose o persone, è in grado di servire all'uso convenuto per il periodo della locazione, è conforme a tutte le norme di legge o regolamento e non è oggetto di garanzie reali.

#### 4. RECESSO

4.1. La disciplina del recesso per il Cliente è distinta a seconda dei piani di rental e, in particolare, a seconda che si tratti di una locazione a breve termine ("Noleggio STR") o di una locazione a lungo termine ("Noleggio LTR").

4.2. Per quanto attiene il Noleggio LTR, al Cliente non è riconosciuto alcun diritto di recesso anticipato.

Di conseguenza, l'eventuale disdetta inviata ai sensi dell'art. 3.4 ("Decorrenza e durata") che precede sarà volta unicamente ad impedire il rinnovo del contratto per il periodo di locazione successivo a quello in corso, essendo espressamente escluso qualunque diritto di recesso anticipato:

- durante il periodo di locazione iniziale;
- durante i periodi di rilocalizzazione maturati a seguito del mancato invio della disdetta rispetto al periodo iniziale; e
- durante i periodi di rilocalizzazione maturati a seguito di un invio non tempestivo della disdetta.

4.3. Per quanto attiene il Noleggio STR, al Cliente è riconosciuto il diritto di recedere liberamente dal Contratto, senza il pagamento di alcun onere, mediante invio di una comunicazione scritta a TMHIT con preavviso minimo di cinque giorni lavorativi.

4.4. Fermo quanto sopra, TMHIT avrà diritto di recedere dal Contratto senza alcun preavviso al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- (i) scioglimento e/o liquidazione del Cliente a qualsiasi titolo operato;
- (ii) sottoposizione del Cliente a procedure esecutive, sequestro giudiziale, esecuzione forzata sui beni di proprietà;
- (iii) stato di insolvenza e/o di crisi e sottoposizione o ammissione del Cliente a procedure concorsuali, nonché alle procedure previste dal Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, Decreto Legge 24 agosto 2021 n. 118 e Decreto dirigenziale 28 settembre 2021 – Ministero della Giustizia e successive modifiche e/o integrazioni, ivi compresa la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa;
- (iv) sopravvenuto mutamento dei requisiti economici e/o di affidabilità del Cliente idoneo, a insindacabile giudizio di TMHIT, a porre in pericolo l'adempimento da parte del Cliente alle obbligazioni nascenti dal Contratto. Tale diritto di recesso potrà essere esercitato da TMHIT anche nell'ipotesi in cui i Mezzi siano stati ordinati ma non ancora consegnati al Cliente.

4.5. Nel caso in cui TMHIT si avvalga del diritto di recesso cui all'art. 4.4 che precede - punti (i), (ii) e (iii) - ovvero nel caso di recesso anticipato del Cliente ai sensi dell'art. 4.2 che precede, TMHIT, impregiudicato ogni altro diritto o penale riconosciuto dalla legge o dal Contratto, avrà diritto a trattenere i canoni fino a quel momento corrisposti ed a percepire dal Cliente una penale pari alla somma dei canoni scaduti e non ancora pagati, maggiorati degli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002, salvo in ogni caso il maggior danno.

In tutte le ipotesi di recesso suddetto, resta inteso che il Cliente non potrà avanzare alcuna pretesa né azione nei confronti di TMHIT in conseguenza della sopravvenuta indisponibilità dei Mezzi (ovvero della mancata messa a disposizione dei Mezzi) né, più in generale, alcuna pretesa né azione che trovi causa o anche solo occasione nel recesso di TMHIT.

4.6. In caso di mancato ritiro, da parte del Cliente, di uno o più Mezzi entro i 15 giorni successivi alla data di messa a disposizione dei medesimi da parte di TMHIT, quest'ultimo avrà diritto di recedere dal Contratto limitatamente ai Mezzi non ritirati. In tal caso, impregiudicato ogni altro diritto o penale riconosciuto dalla legge o dal Contratto in favore di TMHIT, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una

penale, per ciascun Mezzo non ritirato, pari al 30% dell'importo corrispondente a tutti i canoni applicati a ciascun Mezzo fino alla scadenza naturale del Contratto secondo quanto previsto all'articolo 3 ("decorrenza e durata"), detratta la c.d. "quota service" indicata nelle Condizioni Particolari. Le Parti riconoscono che la penale è stata così determinata alla luce della grande importanza contrattuale riconosciuta al rispetto dei termini contrattuali di durata - che corrispondono ad una effettiva necessità di programmazione commerciale delle Parti - ed altresì in considerazione degli importi dovuti dal Cliente ai sensi del successivo articolo 5.5 ("Corrispettivo").

#### 5. CORRISPETTIVO

5.1. Il corrispettivo previsto per la locazione e la manutenzione dei Mezzi è quello indicato nelle Condizioni Particolari ("Canone") e, salvo diversa previsione contenuta nelle Condizioni Particolari, sarà pagato dal Cliente con cadenza mensile.

5.2. Nel caso in cui i Mezzi siano consegnati in un giorno diverso dal primo giorno del mese, in relazione al mese in cui i Mezzi sono stati consegnati, TMHIT fatturerà al Cliente un canone calcolato proporzionalmente a quanto dovuto per il mese intero, sulla base dei giorni di effettivo godimento dei Mezzi.

5.3. Il Canone è parametrato, oltre a quanto previsto nel Contratto, alle ore/anno calcolate dal giorno di effettiva consegna dei Mezzi, indicate nella sezione "totale canone mensili" di cui alle Condizioni Particolari.

Di conseguenza, qualora i Mezzi vengano utilizzati per un monte ore/anno complessivo superiore alle ore/anno indicate nella sopra citata sezione, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a TMHIT, per tali ore/anno eccedenti, un importo calcolato sulla base delle tariffe indicate nella citata Sezione.

Al contrario, un eventuale utilizzo dei Mezzi in misura inferiore alle ore/anno indicate nella sopra citata sezione non darà luogo a compensazioni o riduzioni del Canone.

5.4. Il pagamento dei Canoni, così come di ogni diversa somma dovuta a TMHIT, non potrà essere sospeso o ritardato, anche di una sola rata, per motivo alcuno, anche in deroga a quanto previsto all'art. 1460 c.c..

5.5. In caso di ritardato pagamento rispetto alle condizioni pattuite nelle Condizioni Particolari o, qualora non siano state previste, decorsi comunque 30 giorni dal ricevimento della fattura, saranno applicati a favore di TMHIT interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

5.6. Il Canone determinato nel Contratto sarà soggetto annualmente, alla scadenza di ciascun anno contrattuale, senza necessità di richiesta da parte di TMHIT, ad adeguamento con applicazione del 30% dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Nel caso in cui tali indici fossero negativi non sarà apportata alcuna variazione.

5.7. Ove fosse indicato nelle Condizioni particolari di Contratto, il Canone viene determinato utilizzando tra i criteri di riferimento l'IRS Swap (5Y) come qualificato il lunedì precedente alla data di conclusione del Contratto in cui il Canone viene originariamente definito. Ove tra la data di conclusione del Contratto e la data di consegna dei Mezzi, l'IRS Swap (5Y) di riferimento, rilevato il lunedì della settimana precedente la consegna, subisca una variazione in aumento/diminuzione di oltre lo 0,5% (fonte: Bloomberg – ticker code: EUSA 5 Curncy), TMHIT avrà il diritto di adeguare il Canone in misura pari all'aumento/diminuzione intervenuto/a nei modi, nei termini e nei valori definiti nelle Condizioni particolari di Contratto ("Adeguamento"). TMHIT informerà il Cliente dell'eventuale variazione del Canone prontamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla data di consegna dei Mezzi.

5.8. TMHIT ed il Cliente si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti dal Contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

#### 6. CONSEGNA DEI MEZZI

6.1. Al ricevimento di ciascun Mezzo da parte del Cliente, corredato dei relativi accessori, delle attrezzature e degli optional (qualora previsti), le Parti sottoscriveranno il documento di trasporto ("DDT") il quale attesta la regolare consegna dei Mezzi.

6.2. Successivamente, le Parti procederanno insieme tra loro alle operazioni di messa in funzione dei Mezzi, le quali avranno in particolare ad oggetto (i) la verifica della corrispondenza dei Mezzi alle normative di legge in vigore e agli ordini del Cliente; e (ii) le prove di funzionamento eseguibili dal Cliente, il quale – pur non avendo le approfondite e specifiche competenze tecniche di TMHIT – si dichiara dotato di una non-superficiale e non-approssimativa conoscenza in materia, acquisita utilizzando mezzi analoghi ai Mezzi da diversi anni ed in misura rilevante nell'esercizio della propria attività.

A titolo esemplificativo, la messa in funzione comporterà, in generale, l'ispezione e la prova di qualsiasi dispositivo richiesto dalla legge in funzione (i) dell'impiego cui i Mezzi sono destinati; (ii) della sicurezza dei Mezzi; (iii) del luogo in cui i Mezzi devono operare; (iii) della tutela degli operatori e di coloro che si trovano nel luogo in cui i Mezzi operano.

6.3. A seguito della completa realizzazione delle attività di cui all'articolo 6.2 che precede, le Parti sottoscriveranno un apposito documento di verifica, il quale avrà valore di verbale di accettazione, conformità e messa in funzione dei Mezzi.

6.4. Con la sottoscrizione del sommenzionato documento di verifica, in particolare, il Cliente dichiara che, compatibilmente con le proprie competenze tecniche e nei limiti della propria perizia, i Mezzi:

- (a) sono stati approfonditamente visionati, provati ed ispezionati;
- (b) sono conformi alla propria scelta – effettuata anche in virtù dell'analisi e della valutazione dei rischi nel proprio ambiente di lavoro conformemente al D. Lgs. 81/2008;
- (c) sono perfettamente funzionanti, in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza e non necessitano di riparazioni;
- (d) sono esenti da vizi che ne diminuiscono l'idoneità all'uso convenuto o che possono arrecare danni a cose o persone;
- (f) sono corredati del manuale di istruzioni d'uso e di manutenzione ("Manuale"), nonché della dichiarazione di conformità alle direttive applicabili;
- (g) hanno le caratteristiche adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività a cui sono destinati;
- (h) sono stati oggetto di approfondite verifiche da parte di TMHIT, dopo il trasporto degli stessi e prima della consegna al Cliente, così da verificare, con le specifiche competenze tecniche di cui gode TMHIT, che i Mezzi sono esenti da quei vizi che normalmente colpiscono mezzi analoghi ai Mezzi.

6.5. Il Cliente dichiara fin d'ora che il DDT ed il sommenzionato documento di verifica potranno essere sottoscritti da qualunque dipendente del Cliente stesso, in quanto ciascun dipendente del Cliente rappresenta un procuratore fornito di tutti i poteri necessari per produrre un valido ed efficace verbale di accettazione e consegna con gli effetti di cui ai commi precedenti. In ogni caso, il Cliente si impegna, sotto la sua esclusiva responsabilità, a ratificare ogni atto di sottoscrizione compiuto da un proprio dipendente.

6.6. Qualora non venga sottoscritto il sommenzionato documento di verifica, si riterrà che le Parti abbiano sottoscritto un verbale di messa in funzione positivo – con gli effetti di cui ai precedenti artt. 6.3 e 6.4 – a meno che il Cliente faccia pervenire a TMHIT formale lettera di contestazione a mezzo PEC entro 2 giorni lavorativi dalla consegna dei Mezzi.

#### 7. OBBLIGHI DEL CLIENTE

- 7.1. Il Cliente si obbliga:
- (i) ad utilizzare i Mezzi esclusivamente presso lo stabilimento/unità produttiva/sito indicato dal Cliente nella sezione "indirizzo di consegna" di cui alle Condizioni Particolari;
- (ii) ad utilizzare i Mezzi conformemente alle condizioni di impiego comunicate dal Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto e a non modificare tali condizioni di impiego;
- (iii) a non utilizzare i Mezzi per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della sottoscrizione del Contratto o da quelli propri dei Mezzi;
- (iv) a rispettare scrupolosamente ed esclusivamente – e a non agire in contrasto con – le indicazioni, istruzioni, direttive, ordini o i limiti e i divieti ricevuti da TMHIT, contenuti nella c.d. "targa

## MATERIAL HANDLING

dati” (“Targa”) e nel Manuale, o contenuti in norme di qualunque tipo (in via esemplificativa: legge, regolamento, UNI, ISO, pertinenti norme tecniche, buone prassi, linee guida o norme di carattere europeo);

(v) a far utilizzare i Mezzi esclusivamente al personale formato secondo quanto definito al capo II, art. 14, 1 f), DL 48/2023;

(vi) a fare uso dei Mezzi con la diligenza e la cura di cui all’art. 1176, co. 2, Codice Civile;

(vii) a non utilizzare i Mezzi impropriamente e/o a manometterli e/o alterarli e/o modificarli e/o intervenire sugli stessi salvo per l’esecuzione di quei compiti a cui siano autorizzati ed istruiti;

(viii) ad eseguire sui Mezzi esclusivamente quei compiti a cui siano autorizzati od istruiti nel rispetto di tutte le indicazioni e le istruzioni o i divieti ricevuti da TMHIT, o contenuti nel Manuale o in norme di qualunque tipo (in via esemplificativa, legge, regolamento, UNI, ISO, pertinenti norme tecniche, buone prassi o linee guida) o comunque conoscibili da un soggetto professionale dotato di competenze idonee quale il Cliente dichiara di essere;

(ix) a non utilizzare i Mezzi in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa stipulata da TMHIT con riferimento ai Mezzi;

(x) non utilizzare i Mezzi per il trasporto delle persone e/o merce eccedenti le quantità previste dalla Targa e dal Manuale;

(xi) a non manomettere o danneggiare lo strumento contachilometri o conta-ore;

(xii) a vigilare affinché i Mezzi siano condotti con la diligenza e la cura specifica di un operatore specializzato nell’utilizzo di tali categorie di Mezzi;

(xiii) a non utilizzare i Mezzi qualora risultino danneggiati o non perfettamente funzionanti o in stato tale da arrecare, anche solo potenzialmente, danno alle persone e alle cose o comunque nel caso in cui il perdurante utilizzo dei Mezzi possa causare un aggravamento del danno o delle condizioni dello stesso;

(xiv) ad immobilizzare i Mezzi che si trovino nello stato e nelle condizioni di cui al precedente punto (xiii) ed a porli in luoghi e/o con modalità tali che, nemmeno in forma statica, essi possano costituire fonte di pericolo per persone o cose;

(xv) a comunicare entro 24 ore dall’accaduto, eventuali guasti, rotture, incidenti o eventi che possano alterare lo stato dei Mezzi o rendere i Mezzi pericolosi per le cose o le persone;

(xvi) a custodire i Mezzi con la migliore diligenza e ad attivare ogni dispositivo di sicurezza esistente;

(xvii) a non utilizzare i Mezzi per la circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate in mancanza dei requisiti definiti per legge;

(xviii) ad utilizzare i Mezzi esclusivamente nel territorio italiano;

(xix) a non utilizzare i Mezzi senza un preventivo intervento di TMHIT nell’ipotesi in cui i Mezzi siano stati oggetto di un prolungato periodo di inattività;

(xx) a conservare l’attestazione di conformità dei Mezzi;

(xxi) a mantenere costantemente informato TMHIT riguardo alle modifiche alle misure di sicurezza, di prevenzione e di emergenza di volta in volta apportate;

(xxii) a consegnare il documento di identità del legale rappresentante del Cliente o di un soggetto comunque fornito dei necessari poteri per sottoscrivere il Contratto;

(xxiii) a restituire, al termine del Contratto, per qualunque ragione intervenuta, il Manuale;

(xxiv) a non concedere i Mezzi in sub-locazione o sub-comodato, o comunque consentire il godimento a terzi, senza esplicita autorizzazione scritta di TMHIT, né gli stessi, o singoli componenti, potranno essere ipotecati o sottoposti a qualsiasi forma di privilegio o concessi in pegno;

(xxv) ad utilizzare i Mezzi unicamente ai fini per i quali sono stati forniti e comunque in relazione all’oggetto del Contratto; si fa pertanto espresso divieto di utilizzare i Mezzi al fine – anche parziale – di trarne benefici economici o di altro tipo diversi da quelli previsti contrattualmente

**7.2.** TMHIT, nelle ipotesi di violazione di quanto previsto al paragrafo al 7.1 che precede - e/o di quanto previsto all’art. 5.4 (Corrispettivo) - si riserva il diritto di fermare i Mezzi, oltre ad agire nei confronti del Cliente per il risarcimento di tutti i danni, costituendo tale grave inadempimento un pregiudizio economico, patrimoniale e non patrimoniale per TMHIT stesso.

**8. ASSICURAZIONE**

**8.1.** Per tutto il periodo di validità del Contratto, rimane inteso fra le parti che:

i) i Mezzi sono completamente affidati al Cliente e sottoposti alla sua responsabilità;

ii) il Cliente è responsabile per qualsiasi danno provocato ai Mezzi, oltre che eventualmente per la loro distruzione o perdita, e si assume ogni responsabilità nei confronti di TMHIT in caso di danni ai Mezzi sottoposti alla sua custodia; e

iii) il Cliente si impegna a stipulare presso una primaria compagnia assicuratrice una polizza d’assicurazione di responsabilità civile verso terzi, con riguardo ai Mezzi, in conformità con la legislazione in vigore, facendone avere copia a TMHIT, senza ritardo e, comunque, nel termine previsto per la consegna dei Mezzi. È infatti responsabilità ed obbligo del Cliente fornire la copertura assicurativa per incendio e furto totale o parziale dei Mezzi, fatte salve ulteriori polizze assicurative specificate nel Contratto.

**8.2.** È fatto espresso divieto al Cliente di manomettere i Mezzi, inserire e/o collegare attrezzature e/o dispositivi e comunque alterarne le condizioni originali. Qualora si evidenzi quanto sopra, TMHIT potrà disporre il fermo obbligato dei Mezzi, oltre ad agire nei confronti del Cliente per il risarcimento di tutti i danni.

**8.3.** Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Cliente terrà TMHIT mallevato ed indenne da tutti i danni costi, spese e oneri che TMHIT dovesse subire a causa della mancata stipulazione, mancata efficacia o mancata validità (per qualsiasi ragione, anche per non aver pagato i relativi premi) dell’assicurazione che il Cliente è obbligato a stipulare.

**9. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI**

**9.1.** Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente riconosce che competeranno alla sola TMHIT, in via esclusiva, i servizi di manutenzione dei Mezzi - come dettagliatamente specificati di seguito - accostando sin d’ora affinché i suddetti servizi possano venire subappaltati da TMHIT a precisa organizzazione della propria rete di assistenza con la quale intercorre regolare mandato di concessione di vendita o di officina autorizzata.

**9.2.** Il Canone ricomprende i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Mezzi – i quali verranno eseguiti con le scadenze prescritte dal Manuale – fatta eccezione per quella eventuale manutenzione che dovesse esser connessa o conseguente:

(i) a comportamenti dolosi, negligenze, imprudenti, imperiti o comunque colposi – anche lievemente – del Cliente o di terzi;

(ii) a modifiche legislative, normative o regolamentari;

(iii) ad un uso improprio dei Mezzi e/o ad un uso degli stessi non conforme a quanto previsto nel Contratto e specificatamente, ma non limitatamente, a quanto previsto nell’art. 7.1 (Obblighi del Cliente);

(iv) alla distruzione dei Mezzi totale o sostanziale;

(v) ad incidenti causatisi anche senza la colpa del Cliente.

Resta inteso che, per i servizi di manutenzione o i ricambi non ricompresi nel Canone, si applica quanto previsto nelle Condizioni Particolari.

**9.3.** Rimane inteso che la manutenzione dei Mezzi – anche se non ricompresa nel Canone – è affidata a TMHIT in via esclusiva per tutta la durata del Contratto, ed il Cliente ha l’espresso divieto di consentire interventi da parte di terzi, a meno che questi ultimi non siano espressamente autorizzati dal TMHIT.

**9.4.** Sono a carico del Cliente – e quindi esclusi dai servizi di manutenzione di cui agli art. 9.1 e 9.2 – le seguenti attività, di cui il Cliente si accolla ogni spesa, onere, responsabilità e conseguenza:

(i) manutenzione quotidiana dei Mezzi;

(ii) verifica quotidiana dello stato di carica della batteria, come indicato nel Manuale e ricarica della stessa;

(iii) controllo di tutti gli organi di sicurezza (freni, segnalatori acustici e visivi, protezione per mani e piedi e in generale qualsiasi dispositivo richiesto dalla legge in funzione dell’impiego cui i Mezzi sono destinati);

(iv) la manutenzione che, secondo il Manuale, è a carico dell’operatore.

**Direzione e coordinamento svolti da Toyota Material Handling Europe AB**

Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Cliente rinuncia ad esperire qualunque azione nei confronti di TMHIT (ad esempio per danni prodotti a cose o persone) che trovi il proprio fondamento in un atto o un fatto causati, anche indirettamente, dalla mancata esecuzione di quanto previsto dal presente articolo.

Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Cliente terrà TMHIT mallevato ed indenne da ogni costo, spesa od onere connesso o conseguente, anche indirettamente, alla mancata esecuzione di quanto previsto dal presente articolo.

**9.5.** Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente acconsente espressamente affinché TMHIT, od il concessionario/assistente di cui alle Condizioni Particolari (“Concessionario/Assistente”) determini – secondo le applicabili norme tecniche, linee guida e buone prassi – se gli interventi di manutenzione da eseguire sono del tipo di quelli ricompresi nel Canone oppure di quelli esclusi.

**9.6.** A pena di decadenza dalla facoltà di contestare la determinazione di TMHIT/Concessionario/Assistente, il Cliente è tenuto a comunicare a TMHIT stessa la propria mancata accettazione della suddetta determinazione a mezzo PEC ed entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della determinazione stessa. Resta inteso che il fermo del Mezzo in tale periodo di 7 giorni, o in quello maggiore conseguente all’attivazione della procedura descritta al presente articolo, non esime il Cliente dall’obbligo di pagare il relativo canone.

**9.7.** TMHIT/Concessionario/Assistente interverrà ed eseguirà la manutenzione entro un tempo congruo in considerazione della complessità degli interventi da compiere. La frequenza degli interventi e la durata di immobilizzazione dei Mezzi per le operazioni di manutenzione saranno quelle indicate nel Manuale o quelle necessarie a mantenere i Mezzi in stato tale da servire all’uso convenuto.

**9.8.** Il Cliente si impegna ad assicurare al tecnico incaricato le condizioni migliori per l’esecuzione della manutenzione, vale a dire: (i) immobilizzare i Mezzi per il tempo necessario, nei giorni e orari di lavoro di TMHIT (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17); (ii) consentire l’accesso ai Mezzi in qualsiasi momento salvo disposizioni contrarie; (iii) mettere a disposizione del tecnico un locale adeguato al riparo delle intemperie e rispondente alle norme di prevenzione infortuni ed a quelle interne di tutela di salute dei lavoratori.

**9.9.** Il Cliente prende atto che i servizi di manutenzione devono essere svolti con la cadenza periodica indicata nel Manuale e, in ogni caso, al raggiungimento del monte ore indicato in tale Manuale. Il Cliente, pertanto, si obbliga a comunicare a TMHIT il raggiungimento del monte ore indicato in tale manuale entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui tale monte ore viene raggiunto, al fine di consentire a TMHIT lo svolgimento dei servizi di manutenzione. In caso di mancata tempestiva comunicazione, il Cliente – fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge – rinuncia ad esperire contro TMHIT qualunque azione che trovi il proprio fondamento nella mancata manutenzione dei Mezzi da parte di TMHIT. In caso di mancata tempestiva comunicazione, il Cliente – fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge – si obbliga a mallevare e tenere indenne TMHIT da qualunque pretesa di terzi e dei dipendenti del Cliente che trovi il proprio fondamento nella mancata manutenzione dei Mezzi da parte di TMHIT.

**9.10.** È fatto divieto al Cliente di:

(i) modificare le condizioni di impiego dei Mezzi così come comunicate al momento della sottoscrizione del Contratto;

(ii) utilizzare i Mezzi per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della sottoscrizione del Contratto o da quelli propri dei Mezzi;

(iii) modificare gli ambienti in cui operano i Mezzi o comunque nel caso in cui mutino le condizioni ambientali o di sicurezza in cui operano i Mezzi;

salva previa ed espressa autorizzazione scritta di TMHIT, cui abbia fatto seguito un apposito intervento di TMHIT volto ad apportare ai Mezzi tutte le modifiche necessarie a renderli sicuri per le cose e per le persone, e conformi alle normative applicabili (ad esempio aggiungendo o modificando i dispositivi di sicurezza). Le modifiche apportate di TMHIT potranno influire sull’ammontare del Corrispettivo dovuto dal Cliente. Nel caso in cui quanto previsto al presente articolo 9.10 muti per fattori esterni al Cliente, questo è tenuto a comunicare a TMHIT tali mutamenti entro e non oltre 24 ore.

Nel caso di mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo 9.10, il Cliente – fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge – rinuncia ad esperire contro TMHIT qualunque azione che trovi il proprio fondamento nel mancato apporto delle necessarie modifiche ai Mezzi da parte di TMHIT, impegnandosi altresì a mallevare e tenere indenne TMHIT da qualunque pretesa di terzi e/o comunque da ogni pregiudizio che lo stesso dovesse aver subito a in ragione del mancato apporto delle necessarie modifiche ai Mezzi da parte di TMHIT.

**10. PROPRIETÀ'**

**10.1.** Il Cliente non acquisisce alcun diritto di proprietà sui Mezzi o su singoli componenti di questi, anche nel caso in cui questi siano stati sostituiti o riparati.

**11. DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008**

**11.1.** Il Cliente, prima dell’esecuzione dei servizi, si obbliga a rendere edotta TMHIT dei rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Le Parti si impegnano pertanto a cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi discendenti da interferenze tra le attività svolte dal personale da esse impegnato nell’esecuzione del Servizio e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Ai sensi e per effetto dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, qualora il Cliente non rediga il documento di valutazione dei rischi da interferenze, con la sottoscrizione del presente Contratto conferma la non applicabilità dello stesso ai medesimi luoghi di lavoro e/o l’assenza di rischi di natura interferenziale durante le attività manutentive proprie del Contratto. Si fa, peraltro, riserva di interrompere l’attività manutentiva in loco qualora vengano riscontrate condizioni di rischio interferenziale non preventivamente comunicate a TMHIT da parte del Cliente; in tal senso, il Cliente si impegna ad intervenire tempestivamente al fine di eliminare le condizioni di rischio ora richiamate provvedendo, al contempo, a integrare/modificare/redigere nuovo Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, il quale costituisce parte integrante del presente Contratto.

**11.2.** Le Parti dichiarano che i costi della sicurezza da interferenze originanti dal Contratto sono esplicitamente quantificati nelle Condizioni Particolari, al quale le Parti espressamente rinviano.

**11.3.** Il Cliente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, si impegna a fornire l’autodichiarazione ex Art. 72, comma 2, D.Lgs. 81/2008, nella quale dichiara e certifica che i soggetti utilizzatori dei Mezzi sono stati adeguatamente informati e istruiti ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro anche con riferimento specifico alle caratteristiche dei Mezzi, alle corrette condizioni di impiego dei Mezzi (anche con riferimento all’ambiente in cui operano), ai rischi cui sono esposti e a cui possono esporre terzi durante l’uso o l’inattività dei Mezzi, ai contenuti del Manuale e le spie di sicurezza dei Mezzi, ai rischi interni all’ambiente in cui operano i Mezzi. Il Cliente, contestualmente alla consegna dei Mezzi, si impegna altresì a far prendere visione e far conoscere agli utilizzatori dei Mezzi di cui al periodo che precede, tutti i contenuti del Manuale.

**11.4.** TMHIT attesta che i Mezzi sono: (i) conformi ai requisiti di sicurezza di cui alle direttive comunitarie applicabili e (ii) al momento della consegna, in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza, ai sensi dell’art. 72 del D. Lgs 81/2008.

**12. RESTITUZIONE DEI MEZZI**

**12.1.** Le Parti convengono espressamente che, al termine del Contratto, per qualsiasi ragione intervenuto (in via esemplificativa, scadenza naturale, risoluzione o recesso), il Cliente si impegna a riconsegnare i Mezzi a TMHIT entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine del Contratto medesimo. A meno che nelle Condizioni Particolari non sia esplicitamente previsto “franco vostro stabilimento”, i Mezzi devono essere riconsegnati – a spese e rischi del Cliente – presso la sede di TMHIT così come indicata nelle Condizioni Particolari. Resta inteso tra le Parti che la dizione “franco vostro stabilimento” è applicabile solo ed esclusivamente al caso in cui il Contratto giunga alla sua naturale scadenza temporale; pertanto, nei casi di risoluzione o recesso comunicati da TMHIT (anche ai sensi del successivo articolo 13),

## MATERIAL HANDLING

il Cliente è tenuto a riconsegnare i Mezzi, a proprie spese e rischi, presso la sede di TMHIT così come indicata nelle Condizioni Particolari, indipendentemente dalla presenza della locuzione "franco vostro stabilimento";

**12.2.** Qualora il Cliente non consegni i Mezzi entro il termine sopra indicato, o comunque, oltre questo termine, impedisca o renda più gravoso a TMHIT il recupero dei Mezzi, il Cliente, per tale ritardo, sarà tenuto al pagamento di una penale per ciascun Mezzo, pari al Canone applicato a ciascun Mezzo, maggiorato di un importo pari agli interessi di mora da calcolarsi, per ogni giorno di ritardo, al tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002, pregiudicato il diritto di TMHIT al risarcimento del maggior danno. Le Parti riconoscono che la penale è stata così determinata alla luce della grande importanza riconosciuta al rispetto dei termini contrattuali di durata, che corrispondono ad una effettiva necessità di programmazione commerciale delle Parti. La penale è stata altresì determinata nell'importo indicato anche in considerazione degli importi dovuti da TMHIT ai sensi dell'articolo 5.5 ("Corrispettivo");

**12.3.** Fermo restando l'obbligo di consegna dei Mezzi secondo quanto previsto al presente articolo, nelle more dell'effettiva restituzione il Cliente si obbliga a fermare i Mezzi, a non utilizzarli e a conservarli in luogo sicuro. Terminato il Contratto (per qualunque ragione, in via esemplificativa, risoluzione o recesso o naturale scadenza), verranno meno tutti gli obblighi assunti da TMHIT, tra cui, l'obbligo di prestare i servizi di manutenzione assunti con il presente Contratto.

**12.4.** Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Cliente rinuncia ad esperire ogni azione nei confronti di TMHIT che trovi il proprio fondamento nell'utilizzazione o nel mancato fermo dei Mezzi successivamente al termine del Contratto. Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Cliente terrà mallevato ed indenne TMHIT da tutti i costi, gli oneri, le spese o le responsabilità connesse o conseguenti a danni prodotti da un uso dei Mezzi successivo al termine del Contratto.

**12.5.** Qualora, al termine del Contratto, per qualunque ragione intervenuta, uno o più Mezzi o singoli componenti di questi dovessero risultare rovinati, avariati, danneggiati o deteriorati (oltre il normale deterioramento dovuto ad un utilizzo dei Mezzi conforme al Contratto), TMHIT addebiterà al Cliente, che accetta, i relativi costi secondo il prezzario tempo per tempo vigente, fermo restando il diritto di TMHIT alla riconsegna/restituzione dei Mezzi. Il Cliente si impegna a corrispondere a TMHIT le relative somme, rinunciando espressamente sin d'ora ad avanzare contestazioni e/o ad opporre eccezioni a tale riguardo. Il pagamento di detti costi avverrà secondo quanto previsto agli artt. 5.4 e 5.5 (Corrispettivo).

### 13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

**13.1.** Le Parti espressamente riconoscono a TMHIT la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui:

- il Cliente ometta o ritardi il pagamento anche di una sola rata del Canone, secondo quanto previsto all'articolo 5 ("Corrispettivo");
- il Cliente si renda inadempiente rispetto ad anche uno solo degli obblighi previsti a suo carico dall'articolo 7 ("Obblighi del Cliente");
- il Cliente ometta o ritardi di stipulare la assicurazione di cui all'articolo 8 ("Assicurazione"), o stipuli una assicurazione diversa da quella ivi prevista;
- il Cliente ometta o ritardi di effettuare la manutenzione obbligatoria e le verifiche previste a suo carico ai sensi dell'articolo 9 ("Manutenzione o riparazione dei Mezzi"), o si renda comunque inadempiente rispetto a quanto previsto all'articolo 9;
- il Cliente ometta di riconsegnare i Mezzi nei tempi ed alle condizioni previste dall'articolo 12 ("Restituzione dei mezzi");
- deterioramento, distruzione, perdita, furto, rovina, danneggiamento dei Mezzi o di singoli componenti di questi, anche accidentale o a causa di incendio, dovuto ad un uso non conforme alle prescrizioni del Contratto;
- significative variazioni nelle condizioni di impiego dei Mezzi rispetto a quelle inizialmente previste;
- violazione della proprietà industriale ed intellettuale di cui all'art. 22 che segue.

**13.2.** Nel caso in cui TMHIT si avvalga del diritto di cui al paragrafo 13.1 che precede, pregiudicato ogni altro diritto o penale riconosciuto dalla legge o dal Contratto, TMHIT avrà diritto a trattenere i canoni fino a quel momento corrisposti ed a percepire dal Cliente, salvo in ogni caso il maggior danno, una penale pari alla somma delle seguenti voci:

- i canoni scaduti e non ancora pagati, maggiorati degli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002;
- un importo corrispondente a tutti i canoni fino alla scadenza naturale del contratto secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 ("Decorrenza, durata e recesso") (complessivamente intesa, la "Penale").

Le Parti riconoscono che la Penale è stata così determinata alla luce della grande importanza contrattuale riconosciuta al rispetto delle disposizioni contrattuali richiamate all'art. 13.1, che corrispondono ad una effettiva esigenza di tutela dei Mezzi, delle persone e del Cliente. La Penale è stata altresì determinata nell'importo indicato anche in considerazione degli importi dovuti a TMHIT ai sensi dell'articolo 5.5 ("Corrispettivo").

**13.3.** Le Parti espressamente riconoscono che TMHIT potrà avvalersi dei diritti e delle facoltà di cui al presente articolo anche nel caso in cui le ipotesi previste in tale articolo (e nelle disposizioni richiamate) si siano verificate con riferimento anche ad un solo dei Mezzi concessi in locazione.

### 14. RESPONSABILITÀ, ESONERO E RINUNCIA

**14.1.** Fatti salvi i limiti e i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Cliente esonera TMHIT da ogni responsabilità per danni occorsi a persone o cose conseguenti ad un uso dei Mezzi (nonché dei Beni), non conforme a quanto previsto nel Contratto, in particolare, ma non limitatamente a quanto previsto nell'art. 7.1 ("Obblighi del Cliente").

**14.2.** Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Cliente terrà TMHIT mallevato ed indenne da qualunque costo, spesa, onere, perdita, pregiudizio, responsabilità, conseguenza negativa od altra passività, di qualsiasi tipo o natura, diretti e/o indiretti o mediati e/o consequenziali, materiali e/o immateriali, potenziali e/o attuali, inclusi senza limitazioni i ragionevoli onorari professionali, che deriveranno a carico di TMHIT come conseguenza dei danni causati, a cose o persone, da un uso non conforme dei Mezzi secondo quanto previsto nel Contratto, nella legge, nel DUVRI, nelle relative norme tecniche e buone prassi.

**14.3.** Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Cliente rinuncia, nei confronti di TMHIT:

- ad esperire ogni azione (di risoluzione, di riduzione del corrispettivo, di risarcimento dei danni o di responsabilità) connessa a vizi dei Mezzi (e dei Beni) attuali o sopravvenuti che non siano stati prontamente comunicati dal Cliente a TMHIT, impedendogli in questo modo di intervenire;
- ad esperire ogni azione avente ad oggetto le determinazioni di TMHIT/Concessionario/Assistente o previste agli artt. 9.5 e 9.6 ("Manutenzione e riparazione dei Mezzi"), una volta decorso il termine di 7 giorni ivi previsto;
- ad esperire ogni azione per i vizi ignorati senza colpa di TMHIT (per i quali TMHIT non sarà mai responsabile);
- ad esperire l'azione di cui all'art. 1584 c.c.

**14.4.** Le Parti stabiliscono che il Cliente decade dalla possibilità di proporre o presentare qualunque azione, pretesa, istanza, ricorso o richiesta, a qualunque titolo avanzata nei confronti di TMHIT o danti causa di questo, nel caso in cui (i) non invii a TMHIT una comunicazione a mezzo PEC - contenente la sua pretesa - all'indirizzo contenuto nelle Condizioni Particolari entro 30 giorni e (ii) non instauri giudizialmente la relativa azione, istanza, ricorso o pretesa entro 90 giorni: tali termini decorrono dal momento in cui si verifica l'evento da cui origina la pretesa del Cliente o, qualora l'evento sia occulto, dal momento della scoperta di questo.

Nel caso in cui nel Contratto siano previsti termini di comunicazione inferiori a quelli appena indicati - come, ad esempio, all'articolo 7.1, punto xv) ("Obblighi di TMHIT") - la relativa comunicazione potrà essere effettuata anche informalmente, fermo restando che a seguito di tale comunicazione informale dovrà in ogni caso essere rispettato quanto previsto ai punti (i) e (ii) del presente articolo. Il Cliente prende atto

**Direzione e coordinamento svolti da Toyota Material Handling Europe AB**

MD\_PQ\_820\_03\_B rev. 26

che le comunicazioni informali effettuate tempestivamente rivestono molta importanza per TMHIT, anche - ma non limitatamente - al fine di consentirgli un pronto accertamento degli atti o fatti di cui si richiede una tempestiva comunicazione.

**14.5.** Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, in nessun caso TMHIT sarà responsabile dei cc.dd. danni indiretti e/o danni consequenziali e/o danni immateriali diretti derivanti dall'uso o da eventuali vizi o difetti dei Mezzi (e dei Beni), o di loro componenti.

In particolare:

- i danni indiretti o mediati, sono quei danni conseguenti alla sospensione o all'interruzione delle attività produttive o lavorative del Cliente causate da malfunzionamenti, vizi (di qualunque tipo), difetti, mancanza di qualità o guasti dei Mezzi (e dei Beni) o di loro componenti fra cui, in via esemplificativa, la riduzione dei ricavi o dei guadagni, le perdite di mercato, le spese fisse comunque sostenute in caso di fermo di attività, l'aumento dei costi di lavorazione dei beni prodotti o di acquisizione dei beni da trasformare o commercializzare, l'impossibilità di rispettare tempi e termini di consegna;
- i danni consequenziali, sono danni materiali subiti da beni che non siano stati interessati in modo diretto dall'evento dannoso: ad esempio il danno da perdita del materiale in lavorazione;
- i danni immateriali diretti, sono i danni connessi direttamente all'evento, subiti da beni il cui valore differisce dal costo puramente materiale degli stessi.

**14.6.** Il Cliente rinuncia ad esperire o avanzare ogni azione, pretesa, istanza, ricorso aventi ad oggetto i danni come sopra descritti, nonché eventuali danni che derivino da ritardi e impossibilità imputabili ai fornitori di TMHIT.

### 15. FORZA MAGGIORE

**15.1.** Le Parti non saranno ritenute responsabili per eventuali ritardi e/o inadempimenti, qualora il ritardo e/o l'inadempimento siano causati da un evento al di fuori del suo controllo tale da rendere (temporaneamente o definitivamente) impossibile, o comunque eccessivamente oneroso, l'adempimento da parte di TMHIT ("Evento di Forza Maggiore").

**15.2.** Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti qualificano Eventi di Forza Maggiore i seguenti eventi: calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti informatici (ovvero, qualsiasi evento di natura accidentale o incidentale che determina il malfunzionamento, l'interruzione, anche parziale, ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici) verificatisi per cause non imputabili a TMHIT, vertenze sindacali, scioperi, malattie diffuse e/o epidemie e/o pandemie, factum principis, interruzioni delle forniture energetiche, ritardi e impossibilità imputabili ai fornitori di TMHIT.

Per l'intero periodo in cui l'Evento di Forza Maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte colpita dall'evento di forza maggiore non sarà considerata responsabile, ed è dunque esclusa la possibilità per l'altra parte di chiedere il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute alla cessazione dell'Evento di Forza Maggiore, salva la previsione di quanto all'art. 15.3.

**15.3.** Laddove una Parte venga colpita da un Evento di Forza Maggiore, informerà l'altra Parte dei verificarsi di tale evento, dei suoi effetti e sulla sua possibilità di dar corso alle proprie obbligazioni scaturite dal Contratto. In tal caso, le Parti si incontreranno per adottare in buona fede le azioni necessarie per annullare o ridurre gli effetti di tale Evento di Forza Maggiore.

**15.4.** Le Parti espressamente convengono che qualora l'Evento di Forza Maggiore si manifesti continuamente per un periodo superiore a 6 mesi, ciascuna delle Parti avrà la facoltà, a propria discrezione, di risolvere il Contratto dandone conforme comunicazione all'altra Parte senza alcun diritto a risarcimento e/o rimborso di costi in favore di alcuna Parte e senza responsabilità configurabili in capo alle stesse.

### 16. SMALTIMENTO RIFIUTI

**16.1.** In ottemperanza alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che impongono di avviare al recupero/smaltimento presso centri autorizzati tutti i rifiuti prodotti durante la manutenzione/riparazione dei Mezzi, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento e/o il recupero degli stessi, garantendo, di fronte alle autorità preposte al controllo, una completa tracciabilità del processo, TMHIT può farsi carico del servizio di ritiro di tali rifiuti, nonché degli adempimenti documentali e di registrazione obbligatori, in proprio o tramite il Concessionario/Assistente. Tale condizione deve essere accettata in modo indipendente rispetto al resto del Contratto e deve essere dato espresso consenso scritto in ordine allo svolgimento della menzionata attività di gestione dei rifiuti da parte di TMHIT o espressa conferma dello smaltimento in proprio attraverso aziende autorizzate direttamente incaricate.

**16.2.** L'attività di cui al paragrafo che precede viene realizzata da TMHIT ovvero dal Concessionario/Assistente ai sensi dell'art. 193, comma 19 del D. Lgs. 152/2006, con la collaborazione di un Partner di primaria importanza autorizzato al trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e non, per conto terzi.

**16.3.** In caso di responsabilità del servizio in capo a TMHIT o al Concessionario/Assistente, gli stessi dovranno seguire la procedura di gestione e smaltimento/recupero attraverso la società autorizzata sopra indicata. In caso contrario, il Cliente viene riconosciuto quale produttore/detentore dei rifiuti e si impegna a provvedere autonomamente alla gestione e allo smaltimento di detti rifiuti, compreso il deposito preliminare e/o lo stoccaggio, il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento e/o il recupero degli stessi attraverso aziende autorizzate a proprie spese. In relazione ad entrambe le opzioni di cui sopra, salvo il caso in cui sia TMHIT a gestire direttamente i rifiuti, il soggetto che provvede alla gestione e allo smaltimento/recupero dei rifiuti generati nell'ambito delle attività oggetto del presente Contratto, renderà disponibili a TMHIT con cadenza mensile e comunque tutte le volte in cui venga fatta richiesta, le copie di tutti i documenti di contabilità e tracciabilità connesse alle attività di gestione e smaltimento/recupero degli stessi rifiuti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la copia della quarta copia del formulario, copia del registro di carico e scarico e scarico, ecc. Per quanto non disciplinato al presente Articolo 16, si rinvia a quanto specificatamente previsto nelle "Condizioni Particolari".

### 17. CESSIONE DEL CONTRATTO

**17.1.** Il Contratto o le singole relative obbligazioni non potranno essere ceduti dal Cliente a terzi, senza il preventivo consenso scritto di TMHIT, neppure in caso di cessione di azienda o ramo di azienda, fusione, scissione, trasformazioni o ogni altra operazione straordinaria. TMHIT, infatti, dichiara che la stipulazione del presente Contratto è intervenuta in considerazione delle qualità e delle caratteristiche del Cliente, dei suoi soci e degli amministratori di questi.

**17.2.** TMHIT avrà il diritto di cedere, ai sensi del Contratto, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi ad altra società facente parte del proprio gruppo societario o ad una terza parte rientrante nell'organizzazione di Toyota Material Handling Europe / Toyota Industries Corporation, senza il preventivo consenso del Cliente.

**17.3.** I Mezzi possono essere di proprietà di una società finanziaria di diritto svedese denominata "Toyota Material Handling Commercial Finance AB", CIN 556032-5002 (il "Proprietario") e da questa forniti a TMHIT. Il Cliente accetta sin d'ora l'eventuale subentro del Proprietario nel presente Contratto e relativa fornitura dei Mezzi da parte del Proprietario direttamente al Cliente, senza opporre eccezioni. Il Cliente deve avvertire senza indugio TMHIT in caso di fallimento di azienda o affiliata in possesso dei Mezzi. I Mezzi recentemente aggiunti sono stati finanziati per il Gruppo Toyota Material Handling dall'azienda svedese Toyota Material Handling Commercial Finance AB CIN 556032-5002, ora Proprietaria dei Mezzi come indicato nel Contratto di Noleggio.

### 18. MISCELLANEA

**18.1.** Il mancato esercizio da parte di ciascuna Parte di pattuizioni, diritti o facoltà previste dal presente Contratto, non costituisce acquiescenza e non potrà in alcun modo essere di pregiudizio all'esecuzione del Contratto o essere considerato come rinuncia.

## MATERIAL HANDLING

**18.2.** In caso di disaccordo tra le presenti Condizioni Generali e le Condizioni Particolari prevarrà quanto previsto nelle Condizioni Particolari. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che in caso di conflitto tra le disposizioni contenute in qualsivoglia documento predisposto o da predisporvi successivamente, da parte del Cliente, in esecuzione – e, più in generale, nell'ambito - del presente Contratto e le presenti Condizioni Generali di Assistenza e Noleggio, queste ultime prevarranno incondizionatamente. Le Parti concordano altresì che le presenti Condizioni Generali di contratto avranno validità e saranno, pertanto, efficaci per tutte le future successive forniture aventi il medesimo oggetto contrattuale. Tale previsione si intende naturalmente estesa a tutte le società facenti parte del gruppo industriale Toyota Material Handling in Italia in qualità di parte locatrice.

**18.3.** Il Contratto supera annulla e sostituisce ogni precedente intesa in materia intervenuta tra le Parti stesse in relazione al suo contenuto. Il Cliente avrà cura di verificare eventuali aggiornamenti delle presenti Condizioni Generali - conseguenti, a titolo esemplificativo, ad interventi normativi e/o regolamentari e/o provvedimenti della Pubblica Amministrazione circa quanto ora previsto dalle presenti Condizioni Generali in relazione alle obbligazioni del Cliente, ivi comprese quelle derivanti dall'organizzazione del Gruppo Industriale Toyota Material Handling in Italia - disponibili online al seguente indirizzo <https://toyota-forklifts.it/chi-siamo/documenti/>, che il Cliente stesso si impegna ad accettare. Salvo quanto previsto al periodo che precede, nessuna modifica o emendamento al Contratto potrà avere efficacia a meno che non sia stato precedentemente approvato per iscritto dalle Parti. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più articoli del Contratto dovessero essere ritenuti nulli o comunque invalidi o inefficaci, si stabilisce che essi si interpreteranno nel rispetto delle intenzioni originarie delle Parti e nel senso in cui possano mantenere una qualche validità, anche ridotta rispetto all'oggetto iniziale, e comunque nel senso in cui possano avere un qualche effetto. La nullità, l'invalidità o l'inefficacia di uno o più articoli non renderanno in ogni caso invalido il Contratto. È esclusa l'applicabilità di eventuali termini e condizioni di servizi del Cliente. Le presenti Condizioni Generali di Assistenza e Noleggio prevarranno su qualsiasi previsione inserita dal Cliente nel proprio ordine o nella propria corrispondenza, la quale dovrà ritenersi come non apposta e/o comunque invalida, inefficace e non vincolante per TMHIT, se non accettata da quest'ultimo per iscritto.

**18.4.** Il Cliente dichiara di dare esecuzione al presente Contratto e di adottare le soluzioni fornite da TMHIT nel pieno rispetto della legislazione vigente - anche nei confronti di terze parti a vario titolo coinvolte dal Cliente in attività rientranti nel perimetro contrattuale ivi definito - avendo in tal senso adempiuto a tutti gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 697/2016 ("GDPR") e dall'art. 4 della Legge n. 300/1970, così come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015. Il Cliente riconosce che l'inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti a TMHIT e, pertanto, si obbliga a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni danno, costo, spesa o onere derivante da tale inadempimento o violazione.

**18.5.** Il Cliente non potrà utilizzare il nome di TMHIT o il nome di una delle sue organizzazioni in alcun materiale promozionale, comunicato pubblicitario, annuncio pubblico, spot o altra forma di pubblicità riguardante il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto di TMHIT.

#### 19. COMPLIANCE AL D.LGS. 231/2001 E SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING

**19.1.** Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Decreto 231"), sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, di essere edotto del fatto che TMHIT ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello") in conformità al Decreto 231 e, nell'ambito di tale Modello, un codice etico ("Codice di Condotta TMH") e un Codice di Condotta Fornitori TMH, tutti consultabili sul sito internet <https://toyota-forklifts.it/documents/> e dichiara di accettare il contenuto del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, quale parte integrante e sostanziale del Contratto.

**19.2.** Il Cliente si impegna a mantenere in Italia, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto 231, al Modello, al Codice di Condotta TMH e al Codice di Condotta Fornitori TMH, astenendosi dalla commissione di condotte illecite o altrimenti non compatibili ai fini del Decreto 231, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, e a rendersi disponibile a collaborare con l'Organismo di Vigilanza di TMHIT, laddove richiesta.

**19.3.** Il Cliente dichiara che nei confronti dei suoi rappresentanti legali, e/o dei suoi soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto 231, non è stato pronunciato alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per qualsivoglia violazione rilevante ai sensi e per gli effetti del Decreto 231.

**19.4.** Il Cliente si obbliga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far sì che le disposizioni del presente articolo vengano osservate dal proprio personale (a titolo meramente esemplificativo: amministratori, dipendenti e collaboratori).

**19.5.** L'inosservanza, anche parziale, da parte del Cliente e di chiunque presti attività lavorativa per suo nome o/o conto (i.e.: fornitori, subappaltatori e consimili), delle previsioni del Decreto, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, così come il caso in cui le dichiarazioni dal medesimo rese ai sensi del presente articolo si rivelino errate, non vere o non corrette, costituisce grave inadempimento degli obblighi di cui al Contratto e potrà legittimare TMHIT a risolvere il Contratto, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi via PEC, impregiudicato ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il risarcimento dei danni eventualmente subiti e subendi.

**19.6.** Il Cliente dichiara di essere edotto del fatto che TMHIT ha adottato un regolamento per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 (il "Regolamento Whistleblowing"), disponibile sul sito internet <https://toyota-forklifts.it/documents/>, ed ha implementato appositi canali interni di segnalazione, così come descritti all'interno del medesimo. Il Cliente è invitato a segnalare eventuali violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini del Regolamento Whistleblowing attraverso gli appositi canali messi a disposizione da TMHIT.

**19.7.** Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che Toyota Material Handling Italia S.r.l. ha adottato una "Politica di Diversità ed Inclusione" volta ad eliminare ogni forma di discriminazione, consultabile sul sito internet <https://toyota-forklifts.it/> e dichiara di accettare il contenuto del documento denominato "Politica integrata Qualità, Salute e Sicurezza sul lavoro" quale costituente parte integrante e sostanziale del Contratto. Il Cliente prende altresì atto ed accetta che tale Politica di Diversità ed Inclusione si basa sul Codice Etico adottato da TMH e sui valori aziendali della stessa.

#### 20. RISERVATEZZA

**20.1.** Ai fini del Contratto, per Informazione Confidenziale si intende ogni informazione o documento relativi all'attività di TMHIT che non siano già stati resi di pubblico dominio da TMHIT o con il suo consenso ed include (a titolo esemplificativo) ogni segreto aziendale, disegni e progetti tecnici, proposte, piani di vendita e strategie di produzione e di marketing, informazioni finanziarie, tecniche, informazioni sui prezzi e sui costi di esercizio, informazioni sui sistemi informativi aziendali, informazioni sui clienti, metodologie, idee e progetti relativi all'attività e/o ai prodotti di TMHIT. Il Cliente prende atto che le Informazioni Confidenziali sono di esclusiva titolarità di TMHIT e riconosce sin da ora che TMHIT ha adottato tutte le misure idonee a mantenere queste Informazioni Confidenziali segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Intellettuale.

**20.2.** Il Cliente si impegna a trattare le Informazioni Confidenziali in suo possesso (al pari di quelle di cui dovesse divenire in possesso nel corso dell'esecuzione del Contratto) in modo estremamente riservato e confidenziale, nonché di fare utilizzo di tali Informazioni Confidenziali unicamente nei limiti stabiliti dal Contratto, obbligandosi a non diffondere in tutto o in parte tali Informazioni Confidenziali senza il preventivo consenso scritto di TMHIT.

**20.3.** Il contenuto del Contratto, nonché tutte le Informazioni Confidenziali di cui il Cliente venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate. Resta altresì inteso che il Cliente si impegna a non conservare al termine del presente Contratto per qualsiasi ragione qualsiasi documento o materiale contenente e/o altrimenti riguardante le Informazioni Confidenziali e a non farne copia, ma si impegna, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di TMHIT, a

**Direzione e coordinamento svolti da Toyota Material Handling Europe AB**

MD\_PQ\_820\_03\_B rev. 26

distuggere ovvero restituire a TMHIT le Informazioni Confidenziali di cui dovesse essere in possesso (nonché ogni copia, traccia o riproduzione di esse).

**20.4.** Le disposizioni di cui ai due commi che precedono non si applicheranno: se la divulgazione di tali Informazioni Confidenziali si renda necessaria per previsione di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, circostanze che, ove ricorrano, il Cliente si impegna a rendere tempestivamente note a TMHIT.

**20.5.** Il Cliente riconosce che l'inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti a TMHIT e, pertanto, si obbliga a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni danno, costo, spesa o onere derivante da tale inadempimento o violazione. Senza pregiudizio per ogni altro rimedio o diritto riconosciuto a TMHIT dalla legge, il Cliente riconosce che il semplice risarcimento dei danni può non rappresentare, in sé solo considerato, un rimedio adeguato; pertanto, il Cliente riconosce che, anche in assenza della prova di danni effettivi, eventuali ordinanze restrittive o altri provvedimenti cautelari od esecutivi rappresentano un adeguato e necessario rimedio in caso di inadempimento o violazione del presente articolo.

**20.6.** Le obbligazioni assunte dal Cliente ai sensi del presente articolo saranno valide ed efficaci per l'intera durata del Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dello stesso, o per l'eventuale maggior periodo per cui la legge applicabile conceda protezione alle Informazioni Confidenziali in questione.

#### 21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**21.1.** Ciascuna delle Parti dà atto che, per effetto del rapporto derivante dal Contratto, potrà avere accesso, in qualità di autonoma titolare del trattamento, a dati personali di titolarità dell'altra Parte (a titolo esemplificativo, dati identificativi e di contatto dei referenti aziendali) laddove necessario ai fini dell'esecuzione e della gestione del presente Contratto. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") e del Decreto Legislativo 196/2003 ("Codice Privacy") il Cliente dichiara, inoltre, di aver preso totale visione del contenuto dell'informativa privacy consultabile alla pagina <https://toyota-forklifts.it/legale/informativa-sulla-privacy/> circa il trattamento dati personali che dovessero essere trattati nel corso dei servizi. Tale trattamento dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza del trattamento dei dati personali e nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi quelli previsti dal GDPR e dal Codice Privacy (quali a titolo esemplificativo l'adempimento degli obblighi informativi di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR), e dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali ("Garante").

**21.2.** Il Cliente garantisce, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali per conto del Cliente, che i dati personali raccolti e trasmessi a TMHIT nell'ambito dell'esecuzione del Contratto saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate in materia di protezione dei dati personali, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, proporzionalità e necessità previsti dal GDPR e dal Codice Privacy e mediante l'adozione delle misure di sicurezza adeguate previste dal GDPR e da ogni altra norma applicabile. Il Cliente garantisce la legittimità delle modalità di utilizzo dei dati personali eventualmente trasmessi a TMHIT, impegnandosi sin d'ora a manlevare e tenere indenne quest'ultimo da qualsiasi responsabilità e/o danno, incluse le spese legali, che dovesse essere riconosciuta in capo a TMHIT per effetto della illiceità o non correttezza del trattamento di dati personali imputabile alla struttura organizzativa del Cliente.

**21.3.** Il Cliente dichiara di dare esecuzione al presente Contratto e di adottare le soluzioni fornite da TMHIT nel pieno rispetto della legislazione vigente - sia nei confronti del proprio personale che nei confronti di terze parti a vario titolo coinvolte dal Cliente in attività rientranti nel perimetro contrattuale ivi definito - avendo in tal senso adempiuto a tutti gli obblighi informativi e autorizzativi previsti dal GDPR, dall'art. 4 della legge 300/1970 ss.mm.ii. e da ogni altra normativa applicabile. Il Cliente riconosce che l'inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti anche a TMHIT e, pertanto, si obbliga a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni danno, costo, spesa o onere derivante da tale inadempimento o violazione.

#### 22. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

**22.1.** TMHIT dichiara e garantisce di essere proprietario e/o legittimo licenziatario e/o concessionario e/o legittimo utilizzatore di ogni eventuale brevetto, licenza, disegno, modello o marchio impiegati per l'espletamento delle attività contrattuali, nonché per il relativo impiego nei materiali, procedimenti e Mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto ("Diritti di Proprietà Intellettuale"), e che tale utilizzo, per quanto a sua conoscenza, non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

**22.2.** TMHIT si riserva ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale che dovesse derivare dall'esecuzione del Contratto.

**22.3.** Il Cliente si impegna per sé, e per Società/Professionisti/Consulenti/Collaboratori da questo incaricati ad utilizzare i Diritti di Proprietà Intellettuale nel rispetto dei diritti di TMHIT e secondo le istruzioni ed indicazioni di quest'ultimo, impegnandosi a cessare immediatamente qualsiasi utilizzo che dovesse essere contestato da TMHIT.

#### 23. LEGGE APPLICALE E FORO COMPETENTE

**23.1.** Il Contratto è soggetto alla Legge italiana.

**23.2.** Le Parti convengono espressamente che ogni eventuale procedimento giudiziario, relativo alla interpretazione, all'applicazione e/o alla esecuzione del presente Contratto, sarà di competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Bologna.

Si allegano:

- 1) Condizioni Particolari;
- 2) Autodichiarazione ex Art. 72, comma 2, D.Lgs. 81/2008;
- 3) Documento di riconoscimento in corso di validità Legale Rappresentante p.t. (Procuratore) del Cliente;
- 4) DUVRI (ove rilevanti).

\* \* \*

Casalecchio di Reno (BO), li

[giorno] [mese] [anno]

Timbro e firma del Cliente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver letto, esaminato ed approvato espressamente e specificamente le seguenti clausole: Art. 1.1 [PREMESSE]; Art. 3.3 [TERMINI NON ESSENZIALI]; art. 3.5 [GARANZIE DEL TMHIT]; art. 4.2 e 4.3 [FACILTA' PROROGA E DIRITTO DI RECESSO]; art. 4.4, 4.5, 4.6 [DIRITTO DI RECESSO]; art. 5.3 e 5.7 [ADEGUAMENTO DEL CANONE]; art. 5.4 e 5.5 [RINUNCIA ALLA FACOLTA' DI SOSPENDERE O RITARDARE IL PAGAMENTO]; art. 6.3 [ACCETTAZIONE E ADEGUATEZZA DEI MEZZI]; art. 6.6 [LIMITAZIONI ALLA FACOLTA' DI SOLLIEVARE ECCEZIONI]; art. 7 [OBBLIGHI DEL CLIENTE E FERMO DEI MEZZI]; art. 8 [RESPONSABILITA' DEL CLIENTE E MALLEVA]; art. 9.1 e 9.3 [LIMITAZIONI CON I TERZI]; art. 9.4, 9.9 e 9.10 [RINUNCIA ALLE AZIONI E MALLEVA]; art. 9.5 e 9.6 [DECADENZA, LIMITAZIONE ALLE ECCEZIONI E ALLA RESPONSABILITA']; art. 11.1 [DUVRI]; art. 12.4 e 12.5 [RINUNCIA ALLE AZIONI E MALLEVA]; art. 13 [CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA]; art. 14 [RINUNCIA ALLE AZIONI, MALLEVA, LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA', DECADENZE]; art. 15 [LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA']; art. 16 [GESTIONE RIFIUTI]; art. 17 [LIMITAZIONI CON I TERZI]; art. 18.2 e 18.3 [PREVALENZA]; art. 18.4 [MALLEVA]; art. 18.5 [DIVIETO DI PUBBLICAZIONI]; art. 19.5 [CODICE ETICO E MODELLO OGC EX D.LGS. 231/01, RISOLUTIVA ESPRESSA]; 20.5 [MALLEVA]; art. 21.2 e 21.3 [MALLEVA]; art. 22 [PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE]; art. 23 [DEROGA AL FORO COMPETENTE].

Timbro e firma del Cliente